

Valutazione Ambientale Strategica - VAS

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (DACR 284/1999)

**Variante per adeguamento del Programma per la
Gestione dei Rifiuti Biodegradabili
(D.lgs. 36/2003, art. 5)**

**Rapporto Preliminare
(ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/06)**

INDICE

Premessa	3
Sezione 1: - Contenuti Generali.....	4
1.1. Descrizione della modifica del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti	4
1.2. Normativa di riferimento.....	6
1.3. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari	9
1.4. Verifica di coerenza esterna.....	11
1.5. Ambito di influenza ambientale e territoriale	12
1.5.1. Ambito di influenza Ambientale	13
1.5.2. Ambito di influenza Territoriale.....	17
1.6. Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla modifica.....	17
Sezione 2: Contenuti relativi allo Screening	18
2.1. Verifica di pertinenza	18
2.2. Individuazione preliminare dei possibili impatti significativi	21
3. Conclusioni.....	22

PREMESSA

Il presente documento è il Rapporto Preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della modifica, di seguito descritta (pf. 1.1.), del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Infatti, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ricade, per definizione, tra le tipologie di Piani di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 ovvero tra i Piani per cui deve essere effettuata la VAS.

Il medesimo art. 6 dispone, al comma 3, che per "le modifiche minori" dei Piani di cui al comma 2, la VAS è necessaria *"qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*.

La valutazione dell'autorità competente sulla necessità o meno di effettuare la VAS delle modifiche di piani o programmi deve essere compiuta ai sensi dell'art. 12, concernente la procedura di verifica di assoggettabilità, del d.lgs 152/06.

SEZIONE 1: - CONTENUTI GENERALI

1.1. Descrizione della modifica del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti

La modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ha l'obiettivo di adeguare il Piano alla normativa vigente (vedi pf. 1.2.):

- nella parte relativa alla gestione dei rifiuti biodegradabili;
- nella parte relativa alla classificazione delle discariche ed ai criteri per la loro localizzazione.

L'adeguamento di cui al primo punto, interessa, nello specifico il "*Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica*"¹, parte integrante e sostanziale del Piano di gestione dei rifiuti;

e consiste, essenzialmente in:

- aggiornamento del quadro conoscitivo e del quadro normativo di riferimento;
- aggiornamento del metodo di calcolo della percentuale di rifiuti biodegradabili avviati in discarica e delle quantità di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) effettivamente recuperati;
- aggiornamento della stima previsionale della produzione di RUB;
- revisione, in esito all'aggiornamento del metodo di calcolo della percentuale di RUB e delle stime previsionali, delle misure ed azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di legge in materia.

Tale revisione, quindi, **non riguarda né gli obiettivi da perseguire, né la natura delle misure** previste per il loro perseguimento, che rimangono sostanzialmente le stesse del vigente Programma RUB, **ma la loro taratura in funzione dei nuovi calcoli e stime.**

¹ Approvato con DACR del 18 ottobre 2004, n. 151

La revisione dell'attuale classificazione delle discariche e dei criteri localizzativi, di cui al secondo punto della modifica in esame, riguarda il paragrafo 4.2. del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e, più in particolare, consiste in:

- aggiornamento del quadro normativo di riferimento relativamente all'individuazione delle aree non idonee in quanto sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica ovvero interessate da considerevoli condizioni di rischio naturale;
- aggiornamento della classificazione degli impianti di discarica in funzione delle nuove definizioni associate alle diverse tipologie di rifiuti da conferire negli stessi.

Tale revisione **non riguarda l'introduzione di diversi o ulteriori criteri per la localizzazione delle discariche**, ma, semplicemente, **la loro trasposizione dal vecchio sistema di classificazione al nuovo.**

1.2. Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento in riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica è costituito sostanzialmente da:

- Direttiva 1999/31/ CE relativa alle discariche di rifiuti ;
- D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Delibera Amministrativa n° 284 del 15 dicembre 1999 “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti – Legge Regionale 2/ ottobre 1999, n° 28 – articolo 15”;
- Deliberazione Amministrativa n. 151/2004 recante “Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Articolo 5 – Approvazione del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 1999, n. 284”
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” - parte quarta;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30.06.2006;
- DGR 564/08 “Decreto Lgs. 152/06, L.R. 28/99. Indirizzi per l’adeguamento-aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, con annesso Piano delle bonifiche dei siti inquinati, approvato con DACR 284/99”;
- L.R. 12 ottobre 2009, n° 24 “Disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

Il decreto legislativo 36/2003 (art. 5, comma 1) dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore ciascuna Regione approvi un apposito piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 151/2004 la Regione Marche ha dato una prima attuazione all’art. 5, comma 1 del suddetto decreto legislativo approvando il vigente programma RUB, come parte integrante e sostanziale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Il decreto legislativo n. 36/2003 prevede che a partire dal 01.07.2009 i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento (fisico, termico, chimico o biologico), salvo nel caso in cui (art. 7 comma 1 lettera b)) il trattamento *“non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal medesimo decreto”* ovvero non sia necessario.

In altre parole ciò significa che la deroga all'obbligo di trattamento, prima del conferimento in discarica, è attuabile solo nel caso in cui, grazie ad elevati livelli di raccolta differenziata² della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani (FORSU), il rifiuto urbano indifferenziato ha caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca caratterizzata da impatti ambientali e problematiche gestionali contenute.

Questa impostazione trova conferma nelle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30.06.2009 laddove si evidenzia che, qualora a livello di ATO sia stato conseguito l'obiettivo di legge della riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, tale risultato può essere considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati.

Anche per la classificazione delle discariche e per la definizione dei criteri localizzativi la norma di riferimento è il d.lgs 36/2003

Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti ha fornito i “criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, i criteri per l'individuazione dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento, nonché le condizioni e i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree produttive”.

Il D.lgs 36/2003 ha riformulato la classificazione degli impianti di discarica e contestualmente ha fornito i criteri per l'ubicazione degli impianti.

La modifica relativa alla classificazione delle discariche non riguarda l'introduzione di diversi o ulteriori criteri per la localizzazione di tali impianti, ma la loro trasposizione dal vecchio sistema di classificazione (DPR 915/1982 e DPCM 27/07/1984) al nuovo (D.lgs. 36/2003)

² Con riferimento all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) o in territori circoscritti all'interno degli ATO

La normativa e gli atti di riferimento nazionali e regionali per la VAS sono essenzialmente costituiti da:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge della Regione Marche 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" CAPO II Valutazione ambientale strategica;
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, primo correttivo del d.lgs 152/06;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008 "LR n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" art. 20 – Approvazione delle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica";
- Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, secondo correttivo del d.lgs 152/06;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, disciplina, nella Parte Seconda, le "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", e costituisce per il nostro Paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di Piani e programmi. Questo decreto è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e si applica ai piani o programmi avviati successivamente a tale data.

La Regione Marche, in applicazione della direttiva 2001/42/CE, vista l'assenza di un quadro normativo di riferimento nazionale, ha provveduto ad emanare la Legge 12 giugno 2007, n. 6, prevedendo, ai sensi dell'art. 20 l'emanazione di apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione del processo di VAS.

Con D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008, la Regione Marche ha approvato le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica” al fine di fornire un indirizzo univoco per l’applicazione della disciplina vigente così come esplicitata nella parte Seconda del D.lgs 152/2006.

Con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, la Regione Marche ha aggiornato le linee guida precedenti sia sulla base dell’esperienza maturata sia al fine di adeguarle alle recenti modifiche apportate alla normativa in materia dal D.lgs 128/2010.

Come indicato in premessa, questo documento è il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della modifica proposta al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) condotta ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 ed è stato impostato in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati II e III delle linee guida regionali sulla VAS di cui alla DGR 1813/2010.

1.3. Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari

La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano.

L’autorità procedente è definita dalla normativa vigente come la pubblica amministrazione che elabora il piano ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, come la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano.

Il proponente è definito come il soggetto pubblico o privato che elabora il piano.

L’autorità competente è definita come la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato (provvedimento conclusivo del processo di VAS).

Nel caso in oggetto, il **proponente/autorità procedente** è la Posizione di Funzione Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, AERCA e Rischio Industriale del Servizio Territorio Ambiente Energia.

L’autorità competente è la Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Servizio Territorio Ambiente Energia.

Verifica di assoggettabilità a VAS: RAPPORTO PRELIMINARE

Il processo di VAS, in via generale, include le seguenti fasi:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Ovviamente, alle fasi da b) a g) si passa solo nel caso in cui l'autorità competente valuti, attraverso la verifica di assoggettabilità, che il piano, programma o loro modifica producano impatti ambientali significativi.

In relazione al settore di intervento del Piano ed alla singole competenze, ai fini della consultazione preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS si propone di consultare i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Tabella 1: elenco degli SCA

Giunta Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – <i>PF Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale</i>
Giunta Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – <i>PF Informazioni territorio - ambiente e piano paesaggistico</i>
Giunta Regione Marche – Dipartimento per le Politiche Integrate Sicurezza e la protezione civile – <i>PF Difesa del Suolo e Tutela delle Acque – Autorità di Bacino Regionale</i>
Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche
Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3 – Ambiente, Agricoltura, Procedure relative alle fonti rinnovabili di energia, Pianificazione ambientale
Provincia di Ancona - Dipartimento III - Governo del Territorio - Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Provincia di Macerata - Settore XII - Ambiente e Polizia provinciale
Provincia di Fermo – Servizio Ambiente ed Energia
Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua

1.4. Verifica di coerenza esterna

I piani o programmi e, di conseguenza, le loro modifiche, inserendosi in un contesto in cui intervengono, a vari livelli, altri strumenti di pianificazione e programmazione, devono essere con questi confrontati (analisi o verifica di coerenza esterna).

In particolare gli obiettivi di piano devono essere comparati con gli obiettivi strategici degli altri strumenti di pianificazione e programmazione che agiscono sullo stesso territorio.

La verifica di coerenza esterna ha, innanzitutto, l'obiettivo di identificare se esistono contraddizioni ovvero sinergie, anche solo potenziali, tra quanto previsto dalla modifica al Piano in esame e la "direzione di sviluppo" prevista per il territorio dall'insieme degli altri piani e programmi.

Tale confronto deve essere limitato ai piani e programmi che, per settore e territorio di intervento, sono in qualche misura correlati alle previsioni di modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e, ai fini della valutazione ambientale, alle strategie di sviluppo sostenibile. Quest'ultime infatti devono costituire il riferimento fondamentale delle valutazioni ambientali, in quanto definiscono gli obiettivi di sostenibilità da perseguire.

Di seguito (tabella 2) si propone un elenco di piani e programmi con cui la modifica in esame potrebbe interagire.

Tabella 2: quadro pianificatorio e programmatico di riferimento

Piano Paesistico Ambientale Regionale – PPAR
Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA
Piano regionale di Assetto Idrogeologico – PAI
Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti - PPGR

Mentre PPAR, PTA e PAI sono piani sovra ordinati rispetto al PRGR, quindi quest'ultimo deve essere ad essi conforme, i piani provinciali di gestione dei rifiuti potrebbero dover adeguarsi alle modifiche ivi proposte, le quali, tuttavia, non sono sostanziali (cfr. pf 1.1.). Tale analisi di coerenza esterna potrà essere condotta proprio nell'ambito di questa consultazione preliminare in cui sono coinvolte le Province, in qualità di SCA.

Oltre a tali Piani e programmi è necessario valutare la coerenza della modifica proposta rispetto alla Strategia Regionale d'azione Ambientale per la Sostenibilità – STRAS, che costituisce, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

1.5. Ambito di influenza ambientale e territoriale

L'ambito di intervento territoriale di un piano può essere definito come la porzione di territorio su cui intervengono le sue previsioni (area pianificata).

L'ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall'insieme dei temi/aspetti ambientali con cui il piano interagisce, determinando, come conseguenza, un impatto ambientale.

L'Impatto ambientale è definito come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi.

L'ambito di influenza territoriale di un piano è costituito, dall'area in cui potrebbero manifestarsi tali impatti ambientali ed è, quindi, strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate ma, anche, alle caratteristiche dell'area stessa. Infatti, la presenza nell'area in cui potrebbero manifestarsi gli impatti di piano di specifiche emergenze ambientali, da intendersi come aree di particolare pregio e/o vulnerabilità ambientale, potrebbe influenzare l'estensione e, quindi, la significatività dell'impatto medesimo.

Normalmente **l'ambito di influenza territoriale** di un piano **non corrisponde esattamente al suo ambito di intervento territoriale** e, spesso, lo supera.

L'individuazione preliminare dell'ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano in analisi è di fondamentale importanza per circoscrivere l'analisi e la valutazione ambientale alle questioni realmente interessate dalle previsioni di piano e per definire il livello di dettaglio delle stesse.

I criteri e le modalità con cui è avvenuta la definizione dell'ambito di influenza ambientale e territoriale della modifica al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, specificati nei successivi paragrafi, seguono le indicazioni metodologiche ed operative delle Linee Guida regionali sulla VAS.

1.5.1. Ambito di influenza Ambientale

L'individuazione preliminare dell'ambito di influenza ambientale della modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti si concretizza nell'individuazione dei temi e degli aspetti ambientali con cui tale modifica potrebbe interagire, anche indirettamente, determinando impatti.

Si tratta quindi di esaminare preliminarmente le interazioni della modifica proposta con l'ambiente e con le attività antropiche ("settori di governo"), poiché anche dall'interazione con quest'ultime potrebbero generarsi impatti ambientali.

L'individuazione dei temi/aspetti ambientali con cui la modifica potrebbe interagire è avvenuta riferendosi all'elenco dei temi/aspetti ambientali dell'Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi, paragrafo 2 - *Individuazione delle interazioni* delle Linee Guida Regionali sulla VAS.

L'impiego di questa check list consente di individuare eventuali interazioni e, viceversa, di escluderne altre, ovvero di verificare se e in che modo l'attuazione del piano potrebbe modificare le condizioni ambientali iniziali, anche in termini di utilizzo di risorse, tenuto conto della definizione di "ambiente" inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (ex. art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

L'esito di tale verifica è riportato nella Tabella 3, che evidenzia ed esplicita le interazioni individuate.

Tabella 3: ambito di influenza ambientale delle modifiche al PRGR

Aspetto ambientale	Possibile interazione
Biodiversità	In considerazione del fatto che la modifica al PRGR in esame non comporta la realizzazione di ulteriori impianti per il trattamento e recupero dei RUB né l'introduzione di diversi o ulteriori criteri per la localizzazione delle discariche, non si ritiene che possano prodursi interferenze né con lo stato di conservazione di habitat e di specie di interesse conservazionistico, né con gli areali di distribuzione di specie animali selvatiche, né, infine, sulla connettività tra ecosistemi naturali
Acqua	Poiché la modifica in esame non comporta la realizzazione di impianti per il trattamento e recupero dei RUB né l'introduzione di diversi o ulteriori criteri per la localizzazione delle discariche, non si ritiene che dall'attuazione della stessa possano prodursi interferenze di natura quali – quantitativa con le risorse idriche né sotterranee né superficiali né variazioni del carico inquinante destinato agli impianti di depurazione
Suolo e sottosuolo	Poiché sostanzialmente la modifica in esame non introduce nuovi elementi infrastrutturali ma solo misure di natura normativa, amministrativa ed economica dalla sua attuazione non deriva consumo di suolo né variazione negli utilizzi delle risorse del sottosuolo né si ritiene possano derivare contaminazione o degrado di suolo
	Le previsioni inerenti la gestione dei RUB non interferiscono per natura con il rischio idrogeologico. Le previsioni relative all'aggiornamento dei criteri di localizzazione delle discariche, che escludono già la possibile localizzazione degli impianti in aree a rischio esondazione o frana elevato o molto elevato,

Verifica di assoggettabilità a VAS: RAPPORTO PRELIMINARE

	poiché non introducono diversi o ulteriori criteri, ma semplicemente traspongono quelli attuali dal vecchio sistema di classificazione al nuovo, non interferiscono con il rischio idrogeologico.
Paesaggio e Beni Culturali	L'attuazione della modifica proposta, visto che non prevede la realizzazione di nuova impiantistica ovvero la delocalizzazione dell'esistente, non inserisce elementi che possono modificare il paesaggio e/o incidere sull'attuale assetto territoriale né comportare il degrado di beni culturali ovvero interferire con la loro percezione visiva
Aria e Cambiamenti climatici	In considerazione della natura e del settore di intervento non si ritiene che la modifica proposta possa comportare variazioni delle emissioni inquinanti, nemmeno climalteranti (gas serra) né, quindi, variazioni della qualità dell'aria.
	Poiché la modifica in esame non introduce nuovi elementi infrastrutturali non può nemmeno comportare direttamente variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO ₂ .
Salute umana	La modifica in oggetto contiene esclusivamente misure di carattere normativo, amministrativo ed economico per tanto non può comportare rischi per la salute umana, neanche, più specificatamente, variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche e dell'esposizione della popolazione a livelli sonori eccedenti i limiti
Popolazione	L'attuazione della modifica proposta, non includendo la realizzazione di nuova impiantistica ovvero la delocalizzazione dell'esistente, non interferisce con la distribuzione insediativa

Sostanzialmente, non si individuano interferenze dirette tra la modifica proposta ed i diversi temi/aspetti ambientali.

Per quanto attiene ai settori di governo con cui si ritiene che la modifica proposta potrebbe interagire, essi sono riportati nella sottostante tabella con, a lato, l'esplicitazione della possibile interazione.

Tabella 4: interazioni tra la modifica al PRGR e settori di governo

Settori di governo	Possibili interazioni
Rifiuti	Rispetto al settore Rifiuti l'interazione è, ovviamente, certa, in quanto le previsioni della modifica perseguono direttamente gli obiettivi di legge previsti in materia, con specifico riferimento alla riduzione della produzione di rifiuti, all'ottimizzazione della raccolta differenziata ed alla massimizzazione del recupero.
Agricoltura	L'eventuale rafforzamento delle azioni volte a migliorare la qualità del Compost possono contribuire a mantenere e migliorare gli attuali livelli di sostanza organica nei suoli agricoli.

Si evidenzia che **tutte le interazioni individuate** tra la modifica proposta ed i settori di governo ritenuti pertinenti **sono di tipo "favorevole"**.

L'interazione con il settore dei Rifiuti è ovviamente diretta e determina un effetto ambientale complessivamente molto positivo.

Dalle interazioni con il settore di governo Agricoltura possono derivare solo **effetti ambientali positivi sugli aspetti Cambiamenti Climatici – capacità di assorbimento di CO₂ e Suolo – degrado/perdita di sostanza organica**.

1.5.2. Ambito di influenza Territoriale

In considerazione del fatto che non si rilevano potenziali interazioni dirette con i diversi aspetti ambientali considerati, si ritiene, con buona approssimazione, che l'ambito di influenza territoriale delle modifiche proposte coincida con quello di intervento, ovvero con l'intero territorio regionale.

1.6. Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla modifica

La scelta di tali obiettivi di sostenibilità avviene principalmente con riferimento alla Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS; in quanto definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

La stessa STRAS può essere integrata con il riferimento a strategie di sostenibilità di livello superiore (nazionale, europeo, internazionale) laddove risulti carente di obiettivi di sostenibilità attinenti al tema/aspetto ambientale individuato come pertinente.

L'identificazione degli obiettivi di sostenibilità è un passaggio cruciale, in quanto ad essi si fa riferimento per valutare la significatività degli impatti.

In altre parole, la valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione del piano sui singoli aspetti ambientali, avviene in funzione del contributo che esso potrebbe dare rispetto al perseguimento dei seguenti obiettivi.

La tabella seguente propone gli obiettivi di sostenibilità ritenuti attinenti alla modifica in oggetto.

Tabella 5: obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti

Aspetto ambientale/settore di governo	Obiettivo di sostenibilità ambientale
Cambiamenti Climatici	Mantenere o incrementare la capacità di assorbimento di CO2
Suolo	Ridurre l'impoverimento di sostanza organica

SEZIONE 2: CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

2.1. Verifica di pertinenza

La verifica di pertinenza consiste nell'individuare quali, tra i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/06, siano attinenti o meno alla modifica in analisi, per quale motivo e, se attinenti, in che misura.

Le linee guida regionali sulla VAS all'Allegato II, punto 3, forniscono una chiave di lettura dei criteri per la verifica dei possibili impatti ambientali significativi ed uno strumento (tabella) per riassumere gli esiti di tale verifica.

La verifica di pertinenza per la modifica al PRGR proposta è sintetizzata nelle tabelle 6.1. e 6.2.; la tabella 6.1. riporta la verifica di pertinenza della modifica proposta rispetto ai criteri attinenti alle caratteristiche del piano o programma (criteri di cui al punto 1, Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs 152/06). **Trattandosi di una modifica ad un piano**, quello regionale di gestione dei rifiuti, **strettamente ambientale, tutti i criteri di cui alla tabella 6.1. risultano pertinenti.**

Tabella 6.1.: verifica di pertinenza della modifica al PRGR rispetto ai criteri attinenti alle caratteristiche della stessa

1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La modifica al PRGR ivi proposta costituirà il nuovo riferimento per le attività di riduzione della produzione e di gestione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili nonché per la classificazione delle discariche e la trasposizione dei criteri localizzativi nel nuovo sistema.

L'ambito di intervento è l'intera regione Marche e la modifica è direttamente connessa con i Piani provinciali di Gestione dei Rifiuti. La modifica inerente all'aggiornamento della classificazione delle discariche e dei relativi criteri localizzativi non coinvolge risorse

finanziarie. L'eventuale nuova taratura delle misure volte al perseguimento degli obiettivi di legge per la riduzione dei RUB da avviare in discarica comprende prevalentemente strumenti normativi e amministrativi e, solo in via residua, incentivi economici la cui quantificazione non è tuttavia possibile in questa sede.

1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La modifica proposta influenza i piani provinciali di gestione dei rifiuti, che potrebbero dover essere adeguati alle nuove disposizioni, reiterando, tuttavia, gli effetti previsti per la modifica stessa.

1.C). La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale

1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

La modifica in esame, come già specificato, attua la normativa comunitaria in materia ambientale e, per la parte attinente alla riduzione ed al recupero dei RUB, prende ovviamente in considerazione problemi ambientali ed è direttamente finalizzato allo sviluppo sostenibile.

La successiva tabella 6.2. verifica ed esplicita la pertinenza o meno ai criteri relativi ai possibili effetti ambientali ed alle aree interessate dagli stessi

Tabella 6.2.: verifica di pertinenza della modifica al PRGR rispetto ai criteri attinenti alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Gli effetti ambientali positivi evidenziati sugli aspetti Cambiamenti Climatici – capacità di assorbimento di CO₂ e Suolo – degrado/perdita di sostanza organica. (cfr. pf. 1.5.1.) sono tutti indiretti, non frequenti e reversibili, quindi, poco o per nulla significativi.

2.B). Carattere cumulativo degli effetti

Le previsioni di modifica inerenti alla riduzione ed al recupero dei RUB, si potrebbero concretizzare in un rafforzamento delle misure attualmente previste all'uopo che tra loro risultano complementari al fine di perseguire gli obiettivi di legge, rafforzando, di conseguenza la significatività degli effetti positivi previsti.

2.C). Natura transfrontaliera degli effetti

*Tale criterio **non è pertinente**, infatti, gli effetti indotti dalla modifica non hanno natura transfrontaliera (cfr. pf 1.5.2. Ambito di Influenza Territoriale)*

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente

*Tale criterio **non è pertinente**, infatti, dall'attuazione delle previsioni di modifica al PRGR non possono derivare rischi di incidenti né incrementi dei rischi naturali già presenti nel territorio.*

2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti

2.F). Dimensione delle aree interessate

*Tali criteri **non sono pertinenti**, in quanto la modifica proposta non comporta interventi infrastrutturali. Gli effetti ambientali positivi individuati sugli aspetti Cambiamenti Climatici – capacità di assorbimento di CO₂ e Suolo – degrado/perdita di sostanza organica. (cfr. pf. 1.5.1.) dovrebbero interessare, come già specificato, l'intera regione*

2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

*Tale criteri **non sono pertinenti**, infatti, le previsioni di modifica non comportano la*

realizzazione di nuove infrastrutture e/o impianti. Si sottolinea, inoltre, che i criteri già impiegati per la localizzazione delle discariche, di cui si aggiorna solo la normativa di riferimento, tengono in stretta considerazione l'eventuale presenza di unità ambientali pregiate e/o vulnerabili nonché di aree o paesaggi protetti quali parametri escludenti.

2.2. Individuazione preliminare dei possibili impatti significativi

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, dalle interazioni con i settori di governo Forestazione ed Agricoltura possono derivare solo effetti ambientali positivi sugli aspetti Cambiamenti Climatici – *capacità di assorbimento di CO₂* e Suolo – *degrado/perdita di sostanza organica*.

Le relazioni causa – effetto sulla base delle quali sono stati individuati tali effetti sono di seguito esplicitate:

- effetto su Cambiamenti Climatici: l'eventuale rafforzamento delle azioni attualmente previste per la riduzione dei consumi di carta e cartone può incidere positivamente sul mantenimento dell'attuale superficie forestale e, quindi, anche sull'attuale capacità di assorbimento di CO₂;
- effetto su Suolo: l'eventuale rafforzamento delle azioni volte a migliorare la qualità del Compost possono contribuire a mantenere gli attuali livelli di sostanza organica nei suoli agricoli.

Per entrambi gli effetti individuati si rileva che sono:

- **indiretti**: in quanto si originano dall'interazione tra le previsioni di modifica ed i settori di governo pertinenti;
- **poco probabili e non frequenti**: in quanto il rafforzamento delle misure introdotte non è certo;
- **reversibili**: in quanto terminano al termine dell'attuazione delle eventuali misure (che sono, per altro, di natura non infrastrutturale).

Tali caratteristiche li rendono poco significativi.

3. CONCLUSIONI

Il presente Rapporto preliminare elaborato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 è finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS della modifica proposta al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Tale modifica ha l'obiettivo di adeguare il Piano alla normativa vigente nella parte relativa alla riduzione e gestione dei rifiuti urbani biodegradabili e nella parte relativa alla classificazione delle discariche ed ai criteri per la loro localizzazione.

Per quanto attiene all'adeguamento della parte relativa ai rifiuti urbani biodegradabili, la modifica analizzata non riguarda né gli obiettivi da perseguire né la natura delle misure previste per il loro perseguimento, che rimangono sostanzialmente le stesse del vigente Programma RUB, ma la loro taratura in funzione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e dei nuovi calcoli e stime.

Per quanto attiene all'adeguamento della parte relativa alla classificazione delle discariche e dei criteri localizzativi, la modifica non introduce diversi o ulteriori criteri ma, semplicemente, traspone gli attuali dal vecchio sistema di classificazione al nuovo.

L'individuazione preliminare delle possibili interferenze tra la modifica proposta ed i diversi temi/aspetti ambientali ha avuto esito negativo. In altre parole non sono state individuate interferenze dirette tra la modifica proposta ed i diversi temi/aspetti ambientali.

L'individuazione preliminare delle possibili interferenze tra la modifica proposta ed i settori di governo ha evidenziato:

- l'interazione diretta con il settore dei Rifiuti;
- due potenziali interazioni con i settori Forestazione ed Agricoltura.

Tutte le interazioni individuate tra la modifica proposta ed i settori di governo ritenuti pertinenti sono di tipo "favorevole".

Dall'interazione diretta con il settore dei Rifiuti si determina un effetto ambientale complessivamente molto positivo.

Dalle interazioni con il settore di governo Agricoltura potrebbero derivare solo effetti ambientali positivi sugli aspetti Cambiamenti Climatici e Suolo, poiché la riduzione dei consumi di carta e cartone potrebbe indirettamente incidere sul mantenimento dell'attuale superficie forestale e, quindi, sull'attuale capacità di assorbimento di CO₂ ed il

miglioramento della qualità del Compost prodotto dai RUB ben differenziati potrebbe contribuire a mantenere gli attuali livelli di sostanza organica nei suoli agricoli.

Tali impatti positivi in termini di Cambiamenti Climatici e Suolo, in quanto poco probabili, non frequenti, indiretti e reversibili si configurano comunque come poco o per nulla significativi.

Tutto ciò considerato **si propone che la modifica esaminata non sia assoggettata a VAS.**

Ancona, 29/11/2011

Incaricati della redazione:

Dott.ssa	Simona Palazzetti
Dott. Agr.	Angelo Recchi

Collaboratori:

	Ersilia Celani
Geom.	Emanuela Montemari
Dott.ssa	Francesca Recanatesi